Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 1860/2004 DELLA COMMISSIONE**

del 6 ottobre 2004

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* ►M2 nel settore dell'agricoltura ◄

(GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006	L 379	5	28.12.2006
►**M2**	Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007	L 193	6	25.7.2007

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1860/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2004

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* ►M2 nel settore dell'agricoltura ◄

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento ([2]),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 consente alla Commissione di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si considera che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto, da ultimo nel regolamento (CE) n. 69/2001 ([3]), la sua politica riguardo alla soglia *de minimis* al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, può considerarsi inapplicabile. Il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applica ai settori dell'agricoltura e della pesca, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, anche aiuti di importo limitato possano integrare gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(3) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione, segnatamente in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ([4]), ed in seguito all'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo ([5]), risulta che gli aiuti di entità molto ridotta concessi nel settore agricolo non integrano gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. Queste si verificano quando l'importo dell'aiuto percepito dai singoli produttori rimane modesto e, allo stesso tempo, l'importo complessivo degli aiuti concessi al settore agricolo non supera una percentuale minima del valore della produzione. La produzione agricola nella Comunità europea è generalmente caratterizzata dalla frammentazione in un gran numero di piccoli e piccolissimi produttori, i quali producono merci ampiamente intercambiabili nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati. Per questo motivo, l'incidenza degli aiuti di importo limitato corrisposti a singoli produttori in un dato periodo deve essere rapportata al valore della produzione agricola ottenuta a livello settoriale durante lo stesso periodo. L'applicazione di un massimale per Stato mem-

([1]) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
([2]) GU C 93 del 17.4.2004, pag. 9.
([3]) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.
([4]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).
([5]) GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.

▼B

bro, fissato in base al valore della produzione agricola, consente di seguire in tutti gli Stati membri un metodo uniforme e fondato su un valore di riferimento economico oggettivo.

(4) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione nella valutazione degli aiuti di Stato nel settore della pesca, segnatamente in seguito all'applicazione delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura ([1]) e in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ([2]), risulta altresì che gli aiuti di entità molto ridotta concessi nel settore della pesca non integrano gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. Date le somiglianze tra le tipologie produttive del settore agricolo e di quello della pesca, tali condizioni sono soddisfatte quando l'importo dell'aiuto percepito dai singoli produttori rimane modesto e, allo stesso tempo, l'importo complessivo degli aiuti concessi al settore della pesca non supera una percentuale esigua del valore della produzione del settore.

(5) Al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che le norme *de minimis* per i settori dell'agricoltura e della pesca vengano stabilite mediante regolamento.

(6) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull'agricoltura ([3]), il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Gli Stati membri hanno l'obbligo di astenersi dall'erogare qualsiasi aiuto che sia contrario agli impegni sanciti da tale accordo. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato. La giurisprudenza della Corte di giustizia stabilisce che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione ([4]). Tale principio vige anche nel settore della pesca. Il presente regolamento non deve pertanto applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato.

(7) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione risulta che gli aiuti non eccedenti nel triennio 3 000 EUR per beneficiario, sempre che l'importo globale degli aiuti concessi all'insieme delle imprese nell'arco di tre anni sia inferiore ad un determinato massimale fissato dalla Commissione, pari allo 0,3 % circa del valore della produzione annuale del settore dell'agricoltura ovvero della pesca, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile nel senso che, ad ogni nuova concessione di un aiuto *de minimis*, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto *de minimis* si deve considerare concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La norma *de minimis* lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per uno stesso progetto, aiuti di Stato auto-

([1]) GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.
([2]) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1421/2004 (GU L 260 del 6.8.2004, pag. 1).
([3]) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
([4]) Causa C-113/2000 Spagna/Commissione, Racc. 2002 pag. I-7601, punto 73.

▼B

rizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

(8) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale *de minimis*, è opportuno che gli Stati membri applichino uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con il regolamento (CE) n. 69/2001, è opportuno che gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento devono corrispondere ai tassi di riferimento purché, nel caso delle agevolazioni creditizie, i prestiti siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e su Internet.

(9) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma *de minimis* siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma *de minimis* non ecceda nel triennio il massimale di 3 000 EUR per beneficiario e il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione agricola o di quella del settore della pesca per Stato membro. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, informino i beneficiari della natura *de minimis* dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti *de minimis* da essa ricevuti negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto *de minimis* non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

(10) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti *de minimis* da esso contemplati. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno definire gli effetti del presente regolamento sugli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese ►M2 nel settore agricolo ◄, ad eccezione:

a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;

b) degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e

▼B

gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

c) degli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Per «imprese del settore agricolo» s'intendono le imprese dedite alla produzione ►M1 ———— ◄ di prodotti agricoli.

2. Per «prodotti agricoli» s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ►M2 esclusi i prodotti della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. ◄

▼M1

_____

▼M2

_____

▼B

Articolo 3

Aiuti *de minimis*

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare nel triennio i 3 000 EUR. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

L'importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore agricolo non deve superare nel triennio il valore indicato per ciascuno Stato membro nell'allegato I.

▼M2

_____

▼B

3. I massimali di cui al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso dei prestiti agevolati è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

Articolo 4

Cumulo e controllo

1. Quando concede un aiuto *de minimis*, lo Stato membro informa l'impresa interessata in merito alla natura *de minimis* dell'aiuto stesso e assume dalla stessa esaurienti informazioni su eventuali altri aiuti *de minimis* ricevuti nei tre anni precedenti.

▼B

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto *de minimis* soltanto dopo aver accertato che esso non fa salire l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente i massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti *de minimis* per l'agricoltura ►M2 ——————— ◄, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti *de minimis* rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, cessa di applicarsi dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo di almeno tre anni.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti qualsiasi aiuto singolo *de minimis* vengono conservate per dieci anni dalla data della concessione e quelle relative a qualsiasi regime di aiuti *de minimis* vengono conservate per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi.

Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti dalle singole imprese nonché dall'insieme del settore agricolo ►M2 ——————— ◄ dello Stato membro.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica altresì agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 3. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 6, secondo comma, i regimi di aiuto rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento continuano a beneficiare di quest'ultimo per un periodo di adeguamento di sei mesi.

Nel corso del periodo di adeguamento, i regimi di aiuto possono continuare ad essere applicati secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2005.

Esso scade il 31 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Importi cumulativi per l'agricoltura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per Stato membro:

(in EUR)

BE	22 077 000
DK	27 294 000
DE	133 470 000
EL	34 965 000
ES	106 755 000
FR	195 216 000
IE	17 637 000
IT	130 164 000
LU	789 000
NL	62 232 000
AT	17 253 000
PT	17 832 000
FI	11 928 000
SE	13 689 000
UK	72 357 000
CZ	9 696 000
EE	1 266 000
CY	1 871 100
LV	1 686 000
LT	3 543 000
HU	16 980 000
MT	474 000
PL	44 895 000
SI	3 018 000
SK	4 566 000

▼M2

———————